5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica.

6° Banco modello.

7° Politica commerciale e legislazione doganale.

8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.

9° Matematica finanziaria.

10° Merceologia.

11° Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

« Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

« I corsi dell'insegnamento, di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica di durata non inferiore a quella dei corsi teorici.

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od istituti superiori di commercio, giusta i regi decreti di istituzione o di ordinamento, di cui all'articolo 1.

« Il regolamento per l'applicazione della presente legge disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degl'insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orsi.

ORSI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di togliere dal quarto comma di questo articolo le parole « di durata non inferiore a quella dei corsi teoretici » perchè può avvenire che, per il sovraccarico di orario, non sia opportuno far fare agli studenti questi corsi di esercitazione pratica di durata perfettamente uguale a quella dei corsi teoretici.

Mi pare inopportuno mettere una disposizione simile in una legge, poichè potrebbero accadere gli stessi inconvenienti, che abbiamo lamentato l'altro giorno in Comitato segreto circa il biglietto per i bagagli fissato in cento chilogrammi e non divisibile.

NITTI, *ministro d' agricoltura, industria e commercio.* Non ho nulla in contrario ad accettare la proposta dell'onorevole Orsi d'accordo con la Commissione.

Debbo però dichiarargli che cercherò di regolare la materia per regolamento, poichè è una delle mie maggiori preoccupazioni quella di stabilire l'obbligo di un certo numero di ore di lezione, senza che gli insegnanti abbiano diritto ad incarichi speciali retribuiti.

PRESIDENTE. Allora dal comma quarto vanno tolte le parole « di durata non inferiore a quella dei corsi teoretici ».

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9 con questa modificazione.

(*È approvato*).

Art. 10.

« Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Scuole superiori di commercio è di lire 7,000; quello dei professori straordinari di lire 4,500.

« Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

« Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

« Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1,800 lire annue.

« Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2,000 lire annue.

« Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

« I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

« Con decreto reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere a richiesta del Ministero da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.